

COMUNE DI PECCIOLI

Provincia di Pisa

N. **48/2016**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni **15** dal **11/02/2016** al **26/02/2016**.

Peccioli, lì 27/02/2016 IL Segretario Comunale
F.TO *Adriana Viale*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TENUTA DEL
REGISTRO DEI TESTAMENTI
BIOLOGICI**

Testo Vigente dal **27 FEBBRAIO 2016**

* * * * *

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 28/12/2016



COMUNE DI PECCIOLI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TENUTA DEL

REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

INDICE

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Definizione e istituzione del Registro

Art. 3 - Modalità dell'iscrizione

Art. 4 - Modalità di tenuta del Registro

Art. 5 - Revoca e modifica del Testamento Biologico

Art. 1 - Principi

Il Comune di Peccioli, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il "Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata" denominato nel prosieguo "Registro dei Testamenti Biologici".

Art. 2 – Definizione ed istituzione del Registro

Con l'espressione "Dichiarazioni di volontà anticipata" o "Testamento Biologico" si fa riferimento ad un documento scritto che consente a ciascuno, finché si trova nel possesso delle proprie facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo ai futuri trattamenti sanitari per quando tali facoltà fossero gravemente ridotte od annullate.

Tale atto può essere revocato dal firmatario in qualsiasi momento e può prevedere l'indicazione di uno o più persone di fiducia, alle quali affidare scelte che l'interessato non è più in grado di assumere.

Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Peccioli ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" (al fine di consentire la riservatezza del contenuto) del Testamento Biologico predisposto e sottoscritto su modello appositamente fornito.

Art. 3 – Modalità dell'iscrizione

I residenti nel Comune di Peccioli potranno consegnare la propria dichiarazione di Testamento Biologico presso i Servizi Demografici, presentandosi, previo appuntamento, accompagnati dalla persona o dalle persone nominate "Fiduciario" nel proprio Testamento Biologico, muniti di documenti originali d'identità, in corso di validità.

La busta chiusa dovrà contenere, oltre al Testamento Biologico, una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e del/i fiduciario/i. I documenti dovranno essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate.

Prima di consegnare il proprio Testamento Biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il/i fiduciario/i.

Il fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e di volere, nominato e conoscitore del Testamento Biologico del firmatario, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire/non eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere. Se venissero nominati dal firmatario due fiduciari, in caso di morte di uno dei due, ci sarà la garanzia da parte dell'altro di dare esecuzione del volere del dichiarante.

La busta già chiusa contenente il Testamento Biologico viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato nel Registro dei Testamenti Biologici debitamente predisposto.

Il dichiarante di fronte al funzionario del Comune compila e sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evincono i seguenti e necessari dati:

- espressa volontà di consegnare il proprio Testamento Biologico;
- corretto utilizzo dell'apposita modulistica;
- completezza degli allegati inseriti all'interno della busta chiusa (Testamento Biologico e documenti di identità).

Il fiduciario, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di aver controfirmato il Testamento Biologico consegnato dal dichiarante.

Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio numerate vengono archiviate dall'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Peccioli.

Art. 4 – Modalità di tenuta del Registro

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro vanno altresì annotati riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.

Art. 5 - Revoca e modifica del Testamento Biologico

Il venir meno della situazione di residenza del dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

L'iscrizione nel Registro potrà essere revocata dal dichiarante in qualsiasi momento e di ciò deve farsi menzione nel registro stesso.

Il dichiarante può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata ed il ripristino di una nuova iscrizione al registro seguendo la stessa procedura iniziale.



COMUNE DI PECCIOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI *CONSIGLIO COMUNALE N° 54 DEL 28 DICEMBRE 2016* PUBBLICATA IL *26 GENNAIO 2016* FINO AL *10 FEBBRAIO 2016* E DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA *05 FEBBRAIO 2016*.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL *11 FEBBRAIO 2016* ALL' *26 FEBBRAIO 2016* - Repertorio n° 48/2016

Peccioli, lì 27/02/2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Adriana Viale

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 54 del 28/12/2015

OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI UN REGISTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI TESTAMENTI BIOLOGICI – APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquindici**, il giornoventotto**Ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **21:00**, nella Sala Auditorium del Centro Polivalente, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Presiede il Sindaco Renzo Macelloni

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MACELLONI RENZO	Sindaco	PRESENTE
BROGI MICHELE	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MANCINI AZZURRA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
STEFANINI REBECCA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MARCHETTI LUCA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
LAZZERESCHI FAUSTO	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
BARSOTTINI ANTONELLA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
DAINELLI ANNA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
GRONCHI EMANUELE	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MARIANELLI MARIANELLA	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
CAVALLINI FRANCO	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
CASTAGNI FABBRI DAVIDE	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
MARIANELLI MATTEO	Consigliere di Minoranza	PRESENTE

// **Segretario Comunale Adriana Viale**, assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

Il Sindaco – Presidente illustra il punto (*circa 1 minuto*).

A questo punto entrano in aula i Consiglieri Davide Castagni Fabbri e Matteo Marianelli e il numero dei consiglieri presenti passa da n° 11 a n° 13

Il Consigliere Marianella Marianelli interviene chiedendo di poter prevedere il sostituto del fiduciario nel caso in cui quest'ultimo muoia prima (*circa 1 minuto*).

Non essendoci ulteriori interventi si procede alla votazione con la **modifica del fiduciario**.

Per i relativi interventi, si fa riferimento alla registrazione digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art. 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" configurando per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;

Visto parimenti, l'art.13 della Costituzione che afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

Richiamata la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea la quale all'art. 3 stabilisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti dell'integrità della persona;

Ritenuto pertanto, che anche la più recente giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto diventato incapace, in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto;

Considerato che con l'espressione "Dichiarazioni di volontà anticipata" o "Testamento Biologico" si fa riferimento ad un documento scritto che consente a ciascun residente del Comune, finché si trova nel possesso delle proprie facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo ai futuri trattamenti sanitari per quando tali facoltà fossero gravemente ridotte od annullate. Tale atto può essere revocato dal firmatario in qualsiasi momento e può prevedere l'indicazione di una persona di fiducia, alla quale affidare scelte che l'interessato non è più in grado di assumere;



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

Rilevato che è in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia;

Considerato che in assenza di una normativa di riferimento nazionale in materia, il Comune, per effetto del D. Lgs. 267/2000, può svolgere un ruolo importante nei confronti della propria comunità locale rispondendo alle esigenze dei cittadini di dare riconoscimento formale alle dichiarazioni anticipate di rifiuto di determinati trattamenti aventi carattere sanitario, con il fine di garantire certezza della data di presentazione e della fonte di provenienza delle dichiarazioni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE**, in attesa dell'approvazione di una legge nazionale in materia di Testamento Biologico, un apposito registro cui conservare le dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari presso i Servizi Demografici, con lo scopo di consentirne l'archiviazione.
2. **DI APPROVARE** il "Regolamento Comunale per la Tenuta del Registro dei Testamenti Biologici" il cui testo è allegato alla presente deliberazione sub. lett. A).
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Servizi Affari Istituzionali di dare corso agli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Renzo Macelloni / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Adriana Viale/ ArubaPEC S.p.A.



Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

Servizio Affari Istituzionali
Servizi Demografici

OGGETTO :

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/10/2015 ad oggetto "ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI UN REGISTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI TESTAMENTI BIOLOGICI – APPROVAZIONE."

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

La proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Peccioli, 30/10/2015

Il Responsabile
Viale Adriana / ArubaPEC S.p.A.